



**COMUNE DI VALDAONE
Provincia di Trento**

Verbale di deliberazione N. 20

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER TRIENNIO 2025-2027 AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000.

La Giunta Comunale

L'anno duemilaventicinque il giorno sette del mese di febbraio, alle ore 12:00 la Giunta Comunale si è riunita in modalità mista, in parte in presenza ed in parte attraverso videoconferenza, come previsto dal Regolamento Interno del Consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare nr. 03 dd. 15.02.2021.

Nominativo	Ruolo	Pres.	Ass.	Note
PELLIZZARI KETTY	Sindaco		Si	GIUSTIFICATO
BUGNA ALBERTO	Vicesindaco		Si	GIUSTIFICATO
CORRADI JURI	Assessore	Si		IN VIDEOCONFERENZA
FIOSI RICCARDO	Assessore	Si		IN VIDEOCONFERENZA
MAZZACCHI CARLO	Assessore	Si		IN VIDEOCONFERENZA

Assiste il Segretario comunale dott. Alessio Garbato IN PRESENZA.

Il Sindaco F.F. Mazzacchi Carlo, constatato legale il numero degli intervenuti alla seduta, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare.

Il Sindaco illustra l'argomento all'ordine del giorno

Premesso che:

- La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applichino le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. La stessa legge individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.
- Il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale sopracitata prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”.
- L'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 prevede che la Giunta Comunale delibera il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Il P.E.G. è uno strumento obbligatorio per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, mentre ne viene auspicata l'adozione, anche in forma semplificata, per i restanti Comuni.

Appurato che:

- l'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è obbligatorio solamente per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis, mentre ne viene auspicata l'adozione, anche in forma semplificata, per i restanti Comuni;
- sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo del comune definisce il piano esecutivo di gestione (PEG) riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, determinando gli obiettivi operativi di primo livello di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni finanziarie necessarie, ai responsabili dei servizi ai quali sono attribuiti i poteri ex art. 126 L.R. 2/2018;

Rilevato che il Piano Esecutivo di Gestione, come disciplinato della normativa vigente, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nel DUP, rappresentando lo strumento attraverso il quale è veicolata la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi, finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse finanziarie necessarie. Lo stesso consente di continuare ad offrire un maggior grado di dettaglio delle entrate e uscite iscritte nel Bilancio di Previsione, attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario, fornendo una descrizione più circostanziata degli interventi che l'Amministrazione si prefigge di realizzare. Ritenuto pertanto di avvalersi di tale strumento di programmazione, seppur in forma semplificata considerata la non obbligatorietà dello stesso per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Richiamato il primo comma dell'art. 89 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm. nel quale è previsto che, sulla base del documento programmatico deliberato dal Consiglio comunale, l'organo esecutivo del Comune fissa gli obiettivi politico-

amministrativi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

Richiamato inoltre l'articolo 126, comma 1 del C.E.L., il quale attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il comma 2 precisa che l'ambito di competenza dei dirigenti è definito da una delibera della Giunta che individua gli atti devoluti agli organi burocratici. La stessa disposizione estende ai Comuni senza dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali;

Precisato che l'art. 11 del vigente Regolamento comunale di contabilità prevede:

- al comma 2 che il contenuto del piano esecutivo di gestione (PEG) costituito dagli obiettivi di gestione e dall'affidamento degli stessi ai responsabili dei servizi unitamente alle necessarie dotazioni, deve essere riferito alla struttura organizzativa dell'ente, nelle sue articolazioni in servizi e centri di costo, ognuno con il proprio responsabile,
- al comma 3 che gli «obiettivi di gestione» costituiscono obiettivi generali di primo livello verso i quali indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio,
- al comma 4 che gli obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, sono indicati nel piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 del TUEL e nel piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
- al comma 5 che Il piano esecutivo di gestione deve consentire di affidare, per capitoli/articoli, ai responsabili dei servizi i mezzi finanziari specificati nei macroaggregati di spesa e nelle categorie di entrata. Il piano esecutivo di gestione ha quindi natura previsionale e finanziaria, contenuto programmatico, autorizzatorio e contabile.
- al comma 6 che Il piano esecutivo di gestione si compone di una parte programmatica, che contiene le linee guida per l'attuazione dei programmi, definisce gli obiettivi di gestione e di una parte finanziaria, che contiene:
 - la quantificazione delle risorse di competenza e a residuo per ogni esercizio del bilancio di previsione destinate a ciascun programma ed a ciascun centro di responsabilità per il raggiungimento dei risultati attesi (budget di competenza);
 - per il primo esercizio, la quantificazione delle spese da pagare e delle entrate da incassare nell'esercizio di riferimento, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica (budget di cassa).
- al comma 7 che il Responsabile del Servizio finanziario, coordina le fasi di predisposizione del PEG. Coerentemente con le attribuzioni organizzative di ciascun centro di responsabilità, i responsabili dei servizi, sulla base delle direttive dell'organo esecutivo:
 - provvedono a formulare gli obiettivi di gestione tenendo conto delle risorse complessivamente attribuite ai programmi nel Documento Unico di Programmazione;
 - elaborano la proposta di piano esecutivo di gestione.
- al comma 8 che la Giunta approva il P.E.G. entro 20 gg dall'approvazione del bilancio di previsione,

- al comma 9 che “Nelle more dell’approvazione del bilancio previsionale in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, al fine di legittimare gli atti di gestione da porre in essere fin dal momento iniziale del nuovo esercizio finanziario, gli enti gestiscono le previsioni di PEG incluse nell’ultimo documento approvato, per l’annualità di riferimento”.

Atteso che il contenuto finanziario dell’allegato PEG, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio 2025-2027 e che la parte programmatica contenente le linee guida per l’attuazione dei programmi è coerente con i programmi illustrati nel DUP;

Ritenuto di affidare, a ciascun responsabile di servizio, nominato con apposito atto del Sindaco, ai sensi dell’art. 11 del vigente regolamento di contabilità, gli obiettivi gestionali e le risorse finanziarie necessarie, così come individuate nell’allegato PEG.

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 175 comma 5bis del DLgs 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 19.12.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 19.12.2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e nota integrativa.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 dd. 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2025-2026-2027, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l’adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell’entrata e della spesa, la quale al punto 7 ha specificato che il presente PEG ha valore fino all’adozione del nuovo, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, limitatamente alle previsioni dell’esercizio 2025.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 26.03.2024 con la quale è stato approvato il PIAO – Piano Integrato di attività e organizzazione per il triennio 2024-2026.

Visto il decreto sindacale n. 70 di data 29.01.2024 di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi e di delega agli stessi delle funzioni per l’assunzione degli atti di natura gestionale, integrato con il decreto sindacale n. 71 di data 02.04.2024.

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Funzionario Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all’istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente.

VISTO lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15.02.2021;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 24.10.2018, e ss.mm.

Visto:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, e ss.mm.;
- La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”,
- il D.Lgs. n. 267 dd. 18 agosto 2000 (testo Unico enti Locali) e ss.mm.,

Preso atto dei pareri favorevoli resi in forma scritta ed acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione, dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; Dato atto che non necessita l'attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), relativa alla copertura finanziaria della spesa, in quanto dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa.

Dato atto che non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett b) del D.Lgs 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli.

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2025-2026-2027, allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, per la realizzazione degli obiettivi di gestione ivi stabiliti, a queste competenze si aggiungono quelle specificatamente assegnate dallo Statuto comunale, dai Regolamenti comunali, da deliberazioni di Giunta di atto di indirizzo ovvero di Consiglio o da norme specifiche.
2. DI PRECISARE CHE l'assegnazione dei compiti costituisce individuazione degli atti direttivai sensi dell'art. 126, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
3. DI PROCEDERE poi alla di nomina dei responsabili dei servizi;
4. DI AUTORIZZARE, in attuazione della facoltà concessa alla Giunta Comunale dall'art. 20 comma 6 del Regolamento Comunale di Contabilità, tutti i Funzionari responsabili delle entrate a concedere ai

debitori, su apposita richiesta, la rateizzazione del versamento delle somme dovute, di norma non superiore a 15 mensilità, valutando la situazione caso per caso.

5. DI EVIDENZIARE che in caso di assenza o impedimento alla redazione degli atti di rispettiva competenza, i Responsabili degli uffici, ove non espressamente diversamente indicato, saranno sostituiti del Segretario Comunale.
6. DI DARE ATTO CHE in caso di conflitti positivi o negativi tra i responsabili dei servizi o tra i responsabili e la giunta in ordine alla competenza all'adozione di specifici atti o provvedimenti decide la giunta medesima con propria deliberazione.
7. DI SPECIFICARE CHE il presente PEG ha valore fino all'adozione del nuovo, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 e, nel periodo tra l'approvazione del bilancio e l'adozione del nuovo PEG, limitatamente alle previsioni dell'esercizio 2026.
8. DI COMUNICARE il presente provvedimento ai responsabili dei servizi.
9. DI DARE ATTO CHE sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Funzionario Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente;
10. DI COMUNICARE contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
11. DI DICHIARARE la presente deliberazione, a voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, stante l'urgenza di assegnare le risorse ai responsabili dei servizi.
12. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 4, c. 4 della L.P. n. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ✓ ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ✓ ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Segretario comunale dott. Alessio Garbato
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Sindaco F.F. Mazzacchi Carlo

FIRMATO DIGITALMENTE

pag . 6 di 7

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Pareri rilasciati ai sensi degli ex articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con la L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Certificazione di pubblicazione.